

Legge 15 novembre 1814. Disposizioni che richiamano in vigore le leggi anteriori al 1° dicembre 1807.

Ferdinando III ecc., Granduca di Toscana ecc. Dopo aver Noi con le diverse Leggi pubblicate dal primo Maggio 1814 fino a questo giorno provveduto alle materie più urgenti della Legislazione Civile, abbiamo considerato, che potevano senza alcuno inconveniente sottrarre, con qualche provvisoria eccettuazione, che le circostanze del momento rendono necessaria, i nostri amatissimi sudditi dalla influenza, e autorità delle Leggi del cessato Governo, richiamando in vigore le Leggi generali, che appartenevano alla Legislazione Civile del Granducato nel primo Dicembre 1807, e non aia compilata quella nuova Collezione di Leggi, che ordinammo con l'Edillo del luglio passato, e della quale colla veduta, che tutti i nostri fedelissimi sudditi riuniti in una sola famiglia misurassero colla medesima norma i loro diritti, e i loro doveri, concepimmo il desiderio fin dal momento che fu da Noi riassunto il Governo di questi Stati, e siamo quindi venuti nella determinazione di ordinare con pienezza della nostra Autorità quanto appresso:

Art. I. — Dal giorno della pubblicazione della presente Legge sono aboliti i Codici, i Decreti, i Regolamenti e tutte le altre disposizioni che costituivano la Legislazione Civile relativa al diritto privato sotto l'ultimo cessato Governo.

Art. 2. — Sono provvisoriamente, e fino a nuovi provvedimenti eccettuati dalla generale abolizione predetta il Codice di Commercio nelle parti, nelle quali non è contrario al Regolamento per i Tribunali di Commercio, e all'altre Leggi da Noi pubblicate, il sistema ipotecario, le Leggi, e Regolamenti vghanti sopra il registro dei contratti e delle successioni, le disposizioni relative all'ammissione della prova testimoniale, e le Leggi sopra il Notariato.

Art. 3. — Sono parimente eccettuati fino a nuove disposizioni, delle quali intanto ci occupiamo, dalla detta generale abolizione la Legge del Registro, ed i Regolamenti relativi alla medesima anche in quelle parti, che interessano gli atti giudicarij, e i diritti di Cancelleria, ordinando però, che, fermi stanti nella loro integrità i diritti fissi dei predetti atti giudicarij, i diritti proporzionali degli atti stessi siano ridotti e rispettivamente pagati per la sola metà.

Art. 4. — Resta ferma l'operazione delle Leggi del cessato Governo, che riguardano la feudalità, le sostituzioni fidecommissarie, le commende e qualunque altro vincolo, di cui fossero stati affetti i beni immobili.

Giurisprudenza

1. La legge 15 novembre 1814 del qualunque altro vincolo di cui fossero Granduca Ferdinando non confermò stati affetti i beni immobili; il che la legislazione francese nel punto, in voleva dire che restavano ferme non cui regolava i vincoli afferenti la pro- le leggi, ma le decadenze, che fosprietà immobiliare, sibbene disposesero già state attuate ed operate in I Che restasse ferma l'operazione delle virtù di quelle leggi. Cass. 7 luglio

leggi del cessato Governo che riguard. 2934, 31. 2455 (Riv. dei Demani, ecc., davano la feudalità, le sostituzioni ig34-35, dzj; Rw. Dir. Agi', 1935, fidecomatissarie, le commende e qua- 11, 41).

Art. 5. — Dal giorno stesso della pubblicazione della presente Legge come sopra dovranno attendersi, ed osservarsi le Leggi, Ordini e Regolamenti pubblicati dal primo Maggio 1814 in poi, e le Leggi, Ordini, e Regolamenti generali, che appartenevano alla Legislazione Civile del Granducato nel primo Dicembre 1807 in tutti i rapporti, nei quali non sono contrarij alle Leggi provvisoriamente conservate, ritenuta l'abolizione di tutti gli Statuti particolari delle Città, Terre e Castelli del Granducato medesimo.

Art. 6. — In tutto quello, che non dispongano le Leggi, Ordini, e Regolamenti, dei quali abbiamo come sopra richiamata l'osservanza, si dovrà ricorrere al Gius Comune dei L ___' e al Diritto Canonico rispettivamente in quella forma, e c quelle modificazioni, colle quali quest'ultimo si osservava i Granducato alla predetta epoca del primo Dicembre 1807.

Art. 7. — Con l'abolizione delle Leggi Civili del Governo, e con la ripristinazione delle antiche Leggi del (ducato, non deve intendersi portata alcuna lesione ai diritti legittimamente quesiti ai terzi sotto l'impero delle predetta Leggi abolite,
Tale è la Nostra volontà, della quale comandiamo l'inviolabile osservanza, non ostante qualunque Legge, Statuto o consuetudine in contrario.